



Municipio della Città di Atesa Provincia di Chieti	Numero 5	Data 28-03-2019
--	-----------------	------------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: **IUC 2019 - CONFERMA ALIQUOTE IMU.**

Copia

L'anno duemiladiciannove e questo giorno ventotto del mese di marzo alle ore 17:00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
Sciorilli Borrelli Giulio	Sindaco	Presente	Farina Giorgio	Consigliere	Presente
Menna Vincenzo	Consigliere	Presente	Stefano Rosanna	Consigliere	Presente
Flocco Enrico	Consigliere	Presente	Campitelli Antonio	Consigliere	Presente
Ceroli Giovanna	Consigliere	Presente	Pellegrini Vincenzo	Consigliere	Presente
Cinalli Federica	Consigliere	Presente	Cicchitti Nicola	Consigliere	Assente
Orsini Giulia	Consigliere	Presente	Cappellone Sara	Consigliere	Presente
Zaccardi Pasqualino	Consigliere	Presente	Falcone Emilio	Consigliere	Presente
Ciccarelli Flavia	Consigliere	Presente	Fioriti Carmine	Consigliere	Presente
Del Vecchio Roberta	Consigliere	Presente			

**Partecipa il Segretario Generale Enzo Menna
il quale provvede alla redazione del presente verbale.**

**Essendo legale il numero degli intervenuti il consigliere Enrico Flocco alle ore 17:00
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.**

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Vice-Sindaco Federica Cinalli che relaziona in merito alla proposta all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'imposta municipale propria è stata introdotta, a decorrere dall'anno 2014, dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 13, comma 1, ha anticipato l'istituzione dell'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;
- l'imposta municipale propria, sempre in base al sopracitato articolo 13 comma 1 "*...è applicata a tutti i Comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono...*";
- l'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), stabilendo che la IUC "*si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*";
- l'art. 1 comma 703 della L. 147/2013 stabilisce che "*l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU*";

Richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 25% dell'imposta in favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non

concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Considerato che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...";

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...";

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente* ..
..
..";

Richiamata la delibera C.C. n. 15 del 28.03.2018 con la quale sono state approvate/confermate per l'anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a), della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ai sensi del quale "... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...";

Vista la Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) nella quale non viene prorogata la sospensione di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a), della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Rilevato che la competenza a stabilire le aliquote dell'Imposta Municipale Propria è attribuita al Consiglio Comunale e che, per la modifica dell'aliquota di base, le adotta ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come previsto dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dall'art. 1 della Legge 147/2013;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 9 del 26/04/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che alla luce di quanto sopra narrato, questo Ente ritiene per il 2019, nonostante la mancata proroga del disposto di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, così come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a), della Legge n. 205/2017, non aumentare la pressione tributaria, confermato pertanto le precedenti aliquote applicate nel 2018;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., all'articolo 13;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) e s.m.i;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i.;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visti i pareri resi del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, richiesto ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto inoltre, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, conservato agli atti d'ufficio;

Visto l'art.42 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

Sentiti gli interventi tutti integralmente riportati nel verbale del resoconto della odierna seduta;

Con 15 voti favorevoli e un astenuto (Falcone), espressi palesemente da n. 16 consiglieri, compreso il Sindaco, presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, sui 17 assegnati al Comune;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare, per quanto sopra considerato, per il 2019 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) del 2018, come sotto specificato:

<i>Tipologia</i>	<i>Aliquota %</i>
<i>a) Abitazione principale ed assimilate previste nel regolamento comunale e relative pertinenze solo categorie A1, A8 e A9</i>	<i>0,35</i>
<i>b) Altri immobili escluso categoria D (aliquota ordinaria)</i>	<i>0,83</i>
<i>c) Unità abitative tenute a disposizione del possessore, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia e/o restauro ricadenti all'interno della zona A del vigente PRG e soggetti al Piano di Recupero del Centro storico, concesse in locazione ad ultimazione dei suddetti interventi. L'agevolazione viene riconosciuta per tre anni con decorrenza dal giorno della registrazione del contratto di locazione.</i>	<i>0,46</i>
<i>d) Terreni agricoli</i>	<i>0,55</i>
<i>e) Terreni agricoli posseduti dalle seguenti categorie:</i> <ul style="list-style-type: none"><i>o pensionati ex coltivatori diretti</i><i>o possessori di terreni agricoli con residenza anagrafica nel comune di</i>	<i>0,46</i>

<i>Atessa, che li concedono in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;</i> o <i>agricoltori attivi;</i>	
<i>f) Immobili produttivi categoria D</i>	<i>0,96</i>
<i>g) Aree edificabili</i>	<i>0,76</i>

3. di confermare la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019, fino a concorrenza dell'imposta dovuta come sotto specificato:
 - a. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b. la detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate per regolamento comunale o per legge all'abitazione principale;

4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208:
 - a. si applica una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - b. si applica l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - c. si applica l'esenzione dall'imposta sui terreni agricoli;
 - d. si applica una riduzione del 25% dell'imposta in favore degli immobili locati a canone concordato;

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

6. di dichiarare il presente atto, con 15 voti favorevoli e un astenuto (Falcone), espressi palesemente da n.16 consiglieri, compreso il Sindaco, presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, sui 17 assegnati al Comune, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

E' parte integrante della deliberazione di G.C. n. 5 del 28-03-2019

Oggetto: IUC 2019 - CONFERMA ALIQUOTE IMU.
--

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica 3 Settore**

Data:

Il Responsabile del servizio

F.to **Berardi Michele**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio

F.to **Berardi Michele**

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Enrico Flocco

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Enzo Menna

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile della pubblicazione
(Fto come in originale)

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

- **E' stata affissa all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi dal 02-04-2019 al 17-04-2019 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000;**

- Che la presente deliberazione:

- **è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000) .**

Dalla residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

**E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza comunale, li 02-04-2019**

IL SEGRETARIO GENERALE
Enzo Menna